

(N. 1312)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

di concerto con il Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e con il Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1981

Modifica dell'adozione ordinaria, dell'adozione legittimante e dell'affiliazione

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge il Governo si propone la formulazione di una serie di norme, a modifica degli istituti come attualmente configurati dell'adozione, dell'adozione speciale e dell'affiliazione, onde tener conto dei rilievi emersi in dottrina, giurisprudenza e formulati dalle categorie interessate circa la esistenza di lacune ed imperfezioni nella legge 5 giugno 1967, n. 431, introduttiva della adozione speciale, nonchè circa la necessità di procedere ad un opportuno coordinamento e completamento reciproco degli istituti suindicati, ed altresì allo scopo di adeguare la relativa normativa alle indicazioni contenute nella Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, di cui è stata di-

sposta la ratifica ed esecuzione in Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357.

La presente normativa muove dal presupposto che gli attuali istituti, i quali disciplinano variamente l'allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine, siano strutturati sostanzialmente in modo accettabile e richiedano unicamente delle opportune modificazioni ed integrazioni onde più peculiarmente finalizzarli alla tutela del minore, la cui famiglia d'origine non sia in grado di fornire l'indispensabile assistenza morale e materiale.

La coesistenza di diversi strumenti giuridici appare giustificata dalla necessità di regolamentare una notevole diversità di fattispecie emergenti nella realtà di tutti i giorni, difficilmente riconducibili in una norma-

tiva unitaria. In particolare, l'adozione, di cui agli articoli da 291 a 314 del codice civile, ben può essere utilizzata in favore di minori, per i quali non sussistano i precisi requisiti dello stato di abbandono, ovvero per consentire a coppie di coniugi in età relativamente avanzata ed anche a persone sole, ma fornite di requisiti di affidabilità di speciale qualificazione e rilevanza, l'adozione anche di un minore. D'altro canto, l'istituto della affiliazione può costituire valida misura alternativa per situazioni marginali, ma pur sempre esistenti, come quelle per esempio di un non completo e definitivo abbandono del minore.

Ciò che, piuttosto, si rileva essenzialmente è che venga legislativamente riconosciuto che l'istituto attuale dell'adozione speciale, consentendo il pieno inserimento del minore in una nuova famiglia, appare essere lo strumento potenzialmente più idoneo a tutela del minore privo di assistenza familiare. Ne discende che gli altri istituti, pure mantenuti in vigore, vanno presi in considerazione ed attuati, alla luce della direttiva suddetta, solamente se, in concreto, essi si appalesino adeguati e vantaggiosi per il minore.

Inoltre, va aggiunto che l'abrogazione da taluno auspicata dell'adozione, di cui agli articoli 291 e 314 del codice civile, sarebbe addirittura in contrasto con le prescrizioni della Convenzione di Strasburgo, secondo cui la regola generale è costituita dalla imprescindibilità, per l'emanazione del relativo provvedimento, del consenso dei genitori dell'adottando; e quindi, almeno sotto questo profilo, sembra inopportuno eliminare proprio l'istituto che, in alternativa all'adozione di minori in stato di abbandono, prevede l'affidamento adottivo anche di minori su espresso consenso del genitore, malgrado non ricorrano precise situazioni di carenza di assistenza familiare.

In considerazione dell'impostazione ora tratteggiata, e tenendo conto dell'orientamento in tal senso di non poche voci della dottrina, si è prevista la possibilità, qualora i coniugi adottanti o affilanti siano forniti delle relative condizioni di legge, di estendere, a domanda e dopo che siano trascorsi un certo numero di anni, gli effetti dell'ado-

zione cosiddetta speciale all'adozione cosiddetta ordinaria e all'affiliazione. È questa una disposizione di grande rilievo, la quale realizza in concreto l'intendimento del legislatore di privilegiare l'adozione con effetti legittimanti, perchè più favorevole per il minore, rispetto agli altri istituti; e così, senza stravolgere questi ultimi strumenti, viene prospettata la possibilità che ad essi, in presenza di certe condizioni, vengano estesi gli effetti più pregnanti del primo istituto. Invero, appare senz'altro conveniente che uno *status* e una tutela completa come quella attribuita all'adottato dall'adozione con effetti legittimanti possa essere conferita anche in riferimento a situazioni giuridiche con effetti originariamente meno pieni, allorchè la volontà concorde dei coniugi adottanti o affilanti sia di stringere rapporti affettivi e giuridici più vincolanti ed in tal senso sia anche l'effettivo interesse dell'adottato con adozione ordinaria o affiliato, tutelando in ogni caso con opportune misure gli interessi della famiglia legittima.

Si è ritenuto di attribuire all'attuale adozione cosiddetta speciale, giusta l'orientamento ormai diffuso in dottrina, la denominazione di « adozione legittimante », la quale locuzione esprime in modo più incisivo la natura dell'istituto ed i suoi effetti, in contrapposizione con l'altro istituto della adozione, già regolamentato compiutamente nel diritto romano, al quale è stata attribuita la qualificazione di « adozione ordinaria ».

Dopo attento riesame, si è ritenuto di dover apportare solo parziali modifiche all'attuale normativa sull'affidamento familiare, e cioè l'ingresso tendenzialmente provvisorio del minore in una compagine familiare distinta da quella di origine: allo stato, l'affidamento familiare può essere disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria (articolo 155 del codice civile - articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 - articolo 333 del codice civile - articolo 371, n. 1, del codice civile - articoli 23 e 27 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404), ovvero con provvedimento amministrativo (articoli 403 e 404 del codice civile). L'istituto in parola ha per l'appunto, in principio, natura provvisoria in quanto inteso o a consentire il sollecito

rientro in famiglia del minore, una volta venute meno le cause del suo allontanamento, ovvero a sfociare in un provvedimento di più stabile inserimento del minore in un nuovo nucleo familiare. All'uopo, si è ritenuto di dover privare gli istituti di pubblica assistenza del potere di affidare direttamente a terzi i minori ricoverati, disponendo che ogni provvedimento al riguardo venga adottato dal tribunale per i minorenni; ciò al precipuo scopo di evitare la realizzazione di affidamenti in elusione della normativa a tutela del minore, e che si sottraggono ad ogni controllo dell'autorità giudiziaria. Peraltro, non si è ritenuto di dover disciplinare in modo più complesso le modalità dell'affidamento, proprio per non snaturarne il carattere di provvisorietà e non costituire un ulteriore istituto dai contorni imprecisi, capace di determinare delle ingiustificate aspettative negli affidatari, e non utile invece per la tutela definitiva del minore. Per vero, ciò che rimane fondamentale, per la soluzione dei problemi dell'infanzia abbandonata, è che gli strumenti giuridici intesi ad inserire i minori in modo più o meno definitivo e completo nei nuovi nuclei familiari siano in grado di funzionare in modo efficiente e tempestivo: a tal fine è, quindi, necessaria non solo una normativa rapida ed agile che tuteli contemporaneamente e parimenti l'interesse del minore ad un nuovo nucleo familiare più equilibrato e quello della famiglia d'origine, ma è altresì indispensabile che tutti i soggetti privati e pubblici e gli istituti di ricovero ottemperino con tempestività e lealtà all'obbligo di segnalazione delle situazioni di abbandono, ed ancora che vengano drasticamente repressi le elusioni della normativa di affidamento adottivo sinora abbastanza frequenti, e che alimentano il cosiddetto « mercato dei bambini ».

Il Governo è certamente consapevole che imprescindibile direttiva in tema di assistenza minorile è anche quella di intervenire in modo prioritario in ausilio diretto dei nuclei familiari d'origine onde consentire, per quanto possibile, di sopperire alle cause di squi-

librio interno ed evitare l'allontanamento definitivo del minore. Peraltro, si è dell'avviso che gli opportuni strumenti di intervento, da attuarsi ad opera delle Regioni cui la materia dell'assistenza dell'infanzia è stata trasferita per competenza ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e 22 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, debbono essere predisposti unitariamente in sede dell'auspicata riforma globale dell'assistenza pubblica con la precisa previsione dei modi per il reperimento dei mezzi necessari di realizzazione.

Ben presente al Governo è anche la problematica della cosiddetta adozione internazionale, termine questo con il quale si intende sia l'adozione da parte di adottanti per lo più stranieri di minori italiani che espatriano, sia l'adozione di minori stranieri da parte di cittadini italiani, i quali introducono il minore in Italia. Sulla questione dell'espatrio dei minori a scopo di adozione, già risulta pendente alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 859 di iniziativa governativa; per quanto, poi, concerne l'ingresso in Italia di minori stranieri a scopo di adozione è in avanzato studio la predisposizione di una dettagliata ed adeguata disciplina al riguardo.

Deve soggiungersi che la grave calamità del novembre 1980 non ha determinato, in riferimento agli istituti di cui si tratta, l'opportunità di alcuna modificazione delle linee del disegno in esame.

In particolare, è noto che in caso di calamità le cautele nel provvedere sulle richieste di adozione debbono essere ancora maggiori, per evitare forme di speculazione non rare in siffatte occasioni. Comunque, qualora effettivamente risultasse un numero notevole di minori in stato di abbandono a seguito dei tragici avvenimenti, la procedura nuova che si propone consentirebbe il loro rapido inserimento nei nuclei familiari adottivi, con la garanzia che ciò avverrebbe nel concreto interesse dei minori medesimi, tenuto conto della loro esigenza di essere inseriti in famiglie residenti in località vicine a quelle di abituale dimora.

I — In particolare, gli articoli da 1 a 11 prevedono varie modifiche dell'attuale normativa concernente l'adozione ordinaria.

Art. 2. — È stato diminuito ad anni trenta, invece di trentacinque, il limite minimo di età degli adottanti con adozione ordinaria; con la possibilità, in via eccezionale, che il tribunale autorizzi l'adozione da parte di adottanti che abbiano raggiunto il ventiseiesimo anno, superando di almeno sedici anni l'età dell'adottando. Al riguardo, si è voluto rendere i requisiti dell'adozione ordinaria più simili a quelli dell'adozione legittimante, per consentire al primo istituto, nel caso di adozione di minorenni, di svolgere una funzione di alternativa nei casi in cui non sussistano tutte le condizioni proprie dell'adozione legittimante; altresì, la riduzione dei limiti di età è conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 7 della Convenzione europea sull'adozione dei minori, secondo cui l'adottante comunque non deve essere minore degli anni ventuno. L'ultimo comma dell'articolo 291 del codice civile, come modificato dal presente articolo 2, prevede un preciso raccordo con l'adozione legittimante, di modo che quella ordinaria può essere pronunciata solo nei casi in cui essa sia l'unica possibile, mancando per esempio lo stato di abbandono del minore, ovvero in concreto, a seguito di attenta valutazione del giudice, si presenti come più vantaggiosa nell'esclusivo interesse del minore.

Art. 3. — È stato introdotto il principio, già riconosciuto in varie fattispecie della riforma del diritto di famiglia, che l'adottando, il quale abbia compiuto gli anni sedici, deve prestare personalmente il consenso all'adozione.

Art. 4. — Secondo i principi innovatori della legge 19 maggio 1975, n. 151, si è voluto affermare espressamente che, nel caso di adozione ordinaria pronunciata in favore di due coniugi, la potestà sull'adottato spetta ad entrambi.

Art. 5. — Sono stati aggiunti due commi all'articolo 306 del codice civile, per disciplinare in modo più compiuto il procedimento relativo alla declaratoria di revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato, prevedendo, altresì, che il tribunale possa assumere, se necessario, i provvedimenti opportuni per la cura della persona del minore, sentito il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se del caso, anche il minore di età inferiore agli anni dodici.

Art. 6. — Sono state eliminate alcune inesattezze terminologiche contenute nell'articolo 307 del codice civile ed introdotte analoghe innovazioni a quelle già menzionate per l'articolo precedente. Il richiamo all'intervento del pubblico ministero, anziché del giudice tutelare, prima dell'emanazione dei provvedimenti in favore del minore, discende da quanto in generale disposto nell'articolo 336 del codice civile in tema di procedimenti riguardanti i minori.

Art. 8. — Si è modificata la competenza per il procedimento nel senso che, se trattasi di adottando minore di età, è competente il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il minore. Con siffatta norma si è inteso uniformare la competenza per i due istituti dell'adozione ordinaria e di quella legittimante, allo scopo precipuo che, nell'ipotesi di autorizzazione dell'adozione ordinaria di minore, ricorrendone i presupposti di cui al precedente articolo 2, la relativa pronuncia promani dal medesimo tribunale per i minori che sarebbe competente per l'adozione legittimante, il che evidentemente favorisce le opportune valutazioni comparative.

Art. 9. — Si è statuito che, nel caso di adozione ordinaria di minorenni, il tribunale deve disporre l'esecuzione di approfondite indagini sull'adottante, sul minore e la di lui famiglia, analoghe a quelle stabilite per l'adozione legittimante, considerato appunto il nuovo rapporto di collegamento e di alterna-

tiva che si è inteso stabilire tra i due istituti. All'uopo, si è tenuto conto dell'indicazione contenuta nell'articolo 9 della Convenzione europea sull'adozione dei minori.

Art. 10. — È stato espressamente disciplinato il diritto di impugnazione, da parte degli interessati, del provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale a conclusione del procedimento camerale relativo all'adozione ordinaria. Al riguardo, si osserva che nel presente disegno di legge si è ritenuto di dover prevedere, di volta in volta, ed alla luce dei principi generali, i mezzi di impugnazione ammissibili contro i provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, anche allo scopo di dirimere contrasti sorti al riguardo in giurisprudenza. E così nella fattispecie, secondo le direttive di cui agli articoli 739 e 742 del codice di procedura civile, non è stato previsto il ricorso per cassazione contro il decreto emesso in sede di reclamo dalla Corte di appello, attesa l'indubbia non definitività del provvedimento declaratorio di adozione ordinaria, che è appunto revocabile ai sensi degli articoli 305 - 306 - 307 - 308 - 309 del codice civile.

Art. 11. — Il primo comma dell'articolo 314 del codice civile è stato modificato nel senso che il provvedimento di adozione ordinaria, divenuto definitivo, deve essere annotato solo sull'atto di nascita dell'adottato e non più pure su quello dell'adottante. Detta innovazione è conforme a quanto già ora stabilito per l'adozione legittimante; per di più, l'attuale formulazione del comma allo stato non ha più ragione di essere, in quanto essa era in riferimento all'articolo 294 che, prima di venire modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 431, vietava l'adozione con atti successivi di più persone, per cui l'annotazione sull'atto di nascita dell'adottante consentiva di controllare che detto divieto non venisse eluso.

Detto comma, è stato ancora aggiornato in riferimento alle forme e modalità di pubblicità previste per gli analoghi provvedimenti in tema di adozione legittimante (vedi in prosieguo articoli 314-15 e 314-25 del codice ci-

vile. Nei medesimi sensi è stato modificato il secondo comma dell'articolo 314.

II — Gli articoli da 12 a 17 concernono la disciplina preliminare del procedimento per la declaratoria dello stato di adottabilità, costituente a sua volta una delle fasi del procedimento complesso di adozione legittimante.

Art. 13. — Si è ridotto a diciotto anni il limite minimo di differenza di età che deve esistere tra adottanti e adottando, considerando questa la differenza media che intercorre tra i genitori ed i loro figli (vedi articolo 8 della Convenzione europea).

Art. 15. — Contiene una delle innovazioni più qualificanti del disegno e cioè l'estensione dell'adozione legittimante a tutti i minori degli anni diciotto, in tal modo adeguandosi alle direttive della Convenzione europea sull'adozione dei minori. Viene, altresì, precisato, secondo gli orientamenti della giurisprudenza, che impedisce la dichiarazione di stato di adottabilità il fatto che la mancata assistenza materiale e morale dei genitori dipenda da causa di forza maggiore di carattere, peraltro, transitorio. Viene ribadito che il minore il quale abbia compiuto gli anni sedici deve prestare espresso consenso alla dichiarazione di stato di adottabilità, ed il predetto può sempre revocare detto consenso sino alla pronuncia definitiva sull'adozione legittimante.

Inoltre, è opportuno sottolineare che l'inciso aggiunto « indispensabile per un adeguato sviluppo psicofisico », in riferimento all'assistenza materiale e morale di cui necessitano i minori, vuol costituire un preciso raccordo con la concreta situazione di fatto in cui versa il minore, contrassegnata da elementi fisici e psichici strettamente correlati tra loro. Con detta espressione si è voluta sottolineare la delicatezza dell'indagine che deve svolgere il giudice per accertare la sussistenza o meno dello stato di abbandono del minore, il quale ha bisogno non solo di mezzi materiali di sussistenza, ma altresì di aiuto per sviluppare ed arricchire la sua personalità in modo armonioso e completo.

Concetto quest'ultimo certamente complesso e di non facile riscontro pratico, e che deve impegnare al massimo il giudice per comprendere le effettive esigenze del minore.

Art. 16. — Contiene la regolamentazione delle modalità di denuncia delle situazioni di abbandono, con la formulazione così di una serie di disposizioni di notevole rilievo che, specialmente in riferimento alle sanzioni penali previste in caso di omissione e disciplinate nella parte finale del presente disegno, potranno contribuire quanto meno al ridimensionamento del noto fenomeno del « mercato dei bambini » e comunque ad ovviare alla non infrequente ignoranza da parte dell'autorità pubblica di effettive gravi situazioni di abbandono di minori. All'uopo, si è posto un preciso obbligo giuridico di segnalazione a carico non solo di pubblici ufficiali ma anche di incaricati di un pubblico servizio operanti nel settore dell'assistenza pubblica e di esercenti un servizio di pubblica necessità (soprattutto sanitari ed ostetriche). Con gli ultimi due commi dell'articolo 314-5 del codice civile, come sostituiti dal presente articolo 16, sono stati imposti obblighi di segnalazione, pure civilmente sanzionati, a coloro che accolgono nelle proprie abitazioni minori, non uniti da vincolo di parentela entro il 4° grado, per un periodo di tempo di almeno sei mesi; eguale obbligo di segnalazione ha pure il genitore che effettui analoghi affidamenti. Orbene, la *ratio* evidente di siffatta disposizione è quella di tenere opportunamente informata l'autorità giudiziaria in ordine a tutte quelle situazioni potenzialmente sintomatiche di stati di abbandono di minori. Si è, poi, eliminato il passaggio intermedio degli atti al giudice tutelare in tutti i casi in cui quest'organo non abbia effettivi poteri di deliberazione della pratica e comunque i necessari accertamenti preliminari ben possano essere svolti più utilmente direttamente dal tribunale per i minorenni.

Art. 17. — Nel secondo comma dell'articolo 314-6 del codice civile, come modificato dal presente articolo 17, vengono menzionati ulteriori provvedimenti temporanei, rispetto a quanto indicato nell'attuale testo

dell'articolo, che possono essere adottati dal tribunale per i minorenni nell'interesse del minore, a seguito dei primi accertamenti effettuati sulla situazione di abbandono, e cioè la nomina di un tutore provvisorio o l'affidamento provvisorio del minore a persona di fiducia. Nei successivi due commi è stato disciplinato in modo più adeguato, onde fin da questa prima fase garantire il contraddittorio con i genitori e la tutela degli interessi anche di questi ultimi, il procedimento di assunzione di detti provvedimenti.

All'uopo, si è tenuto conto della normativa generale di cui all'articolo 336 del codice civile, disponendosi in più che nell'ipotesi di urgente necessità le determinazioni del caso possono essere adottate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, salvo successiva conferma ad opera del tribunale nonchè l'esperimento da parte degli interessati degli ordinari mezzi di impugnazione previsti, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, per i procedimenti in camera di consiglio.

III — Gli articoli da 18 a 26 riguardano, più in particolare, la declaratoria dello stato di adottabilità, le modalità di svolgimento del procedimento, le impugnazioni esperibili.

Art. 18. — Nel secondo comma dell'articolo 314-7 del codice civile viene disposto che, trascorsi tre mesi dalla nascita senza che il minore sia stato riconosciuto dai genitori naturali ovvero sia stata dichiarata in giudizio la paternità o maternità, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, deve provvedere immediatamente a dichiarare lo stato di adottabilità del minore. La *ratio* della norma è nel senso che il mancato riconoscimento del minore, seppure eventualmente questo non sia del tutto privo di assistenza da parte dei genitori naturali, costituisce comunque motivo valido per dare tempestivo inizio al procedimento di adozione legittimante. Difatti, con la riforma del diritto di famiglia, il riconoscimento dei figli naturali è ammesso in pratica nella generalità delle fattispecie (è esclusa unicamente l'ipotesi di figli incestuosi nati da persone entram-

be in mala fede), per cui in principio non sembra potersi ammettere il procrastinarsi di uno stato di incertezza ed il permanere quindi di una situazione giuridica assai precaria per il minore. Comunque, sono state previste ipotesi di rinvio del provvedimento di adottabilità allorchè il presunto genitore naturale chieda con validi motivi un congruo termine per provvedere al riconoscimento, ovvero detto atto non sia effettuabile per difetto di età del genitore naturale. È evidente, poi, che l'applicabilità immediata dell'articolo 314-7, come sostituito dall'articolo 18 del disegno di legge, viene certamente meno, ai sensi del successivo articolo 314-10, nel caso sia già in corso il giudizio per la dichiarazione della paternità o maternità. Al riguardo, si è inteso adottare una posizione intermedia tra gli orientamenti contrastanti espressi in giurisprudenza e dottrina. In specie, si è ritenuto opportuno consentire il trascorrere del termine pur breve di tre mesi (prorogabile, come detto, a domanda sino ad un anno) dalla nascita del bambino, per dare la possibilità al genitore, che appunto ancora non l'avesse fatto, di riconoscere il proprio figlio. È evidente che le situazioni della vita sono le più varie, per cui è senz'altro conveniente lasciare un certo lasso di tempo dall'avvenuta nascita di un figlio di persone ignote, prima di dar corso automaticamente alla dichiarazione di adottabilità. Nel disegno di legge si sono voluti costantemente contemperare gli interessi della famiglia di origine con quelli del minore ad avere un nucleo familiare stabile, e ciò anche allo scopo di evitare possibili violenti contrasti nel tempo tra i familiari naturali e gli affidatari del minore, con grave pregiudizio di quest'ultimo.

In tema si aggiunge che non si è ritenuto deliberatamente di prevedere come ipotesi di semplificazione della procedura relativa allo stato di adottabilità il caso in cui i genitori del minore prestino espresso consenso all'adozione legittimante del figlio. Invero, una siffatta fattispecie potrebbe facilmente determinare collusioni tra i genitori e terze persone interessate all'affidamento del minore: viceversa, sembra op-

portuno che lo stato di abbandono del minore venga accertato sempre sulla base di dati obiettivi complessivi e l'eventuale consenso manifestato dai genitori può costituire solo uno degli elementi di valutazione, ai sensi degli articoli 314-8 e 314-11, a seguito dei quali il tribunale adotterà le determinazioni del caso. Piuttosto, l'istituto del consenso da parte dei genitori dell'adottando va mantenuto e riservato alla sola adozione ordinaria.

Art. 19. — Si è stabilito, onde tra l'altro dirimere un vivace contrasto di giurisprudenza sorto sul punto, che, se esistono parenti del minore tenuti agli alimenti, questi debbono essere comunque convocati e ascoltati dal tribunale per i minorenni nel corso della procedura di adottabilità, seppure esistano anche i genitori. D'altro canto, nella maggior parte dei casi detta categoria di parenti è limitata agli ascendenti, per cui l'incombente sopra esposto di certo non può costituire seria causa di ritardo della procedura, ed invece può essere rilevante che, prima della pronuncia del provvedimento tendenzialmente definitivo dello stato di adottabilità, vengano ascoltati i membri del nucleo familiare d'origine, sia allo scopo di accertare ogni possibile eventuale disponibilità all'assistenza del minore di qualcheduno di costoro e sia di approfondire, se del caso, l'esame della personalità e vita familiare del minore.

Art. 20. — È stata soppressa, nel caso di irreperibilità dei genitori e parenti, la pubblicazione dell'avviso di ricerca su uno o più quotidiani, la quale procedura ha sinora raramente dato esito positivo mostrandosi così un adempimento ulteriore di nessuna utilità. Più esattamente ai fini delle notificazioni è stato richiamato, oltre all'articolo 140 del codice di procedura civile, anche l'articolo 143 successivo che prevede, com'è noto, l'ipotesi della notificazione a persona non solo temporaneamente irreperibile, ma di cui non si conosce affatto la residenza, dimora o domicilio. È stata aggiunta più proficuamente la possibilità per il tribunale per i minorenni di disporre nuove ricerche tramite la polizia giudiziaria.

Art. 21. — È stato modificato il comma secondo dell'articolo 314-11 del codice civile, onde statuire che, prima della declaratoria circa lo stato di adottabilità, debbono sempre essere ascoltati i minori che hanno compiuto gli anni dodici, e, se ciò sia opportuno e conveniente ai fini dell'emanazione del provvedimento, anche i minori di età inferiore agli anni dodici; quelli, poi, i quali hanno raggiunto gli anni sedici debbono manifestare espresso consenso, giusta quanto disposto in via generale dal precedente articolo 314-4 del codice civile.

Art. 22. — È stato disposto che il tribunale per i minorenni, una volta eseguiti tutti gli accertamenti indicati negli articoli 314-6 e seguenti, intesi ad appurare la sussistenza o meno della situazione di abbandono del minore, deve comunque emettere espressa pronuncia anche qualora sia pervenuto alla conclusione della non sussistenza dei requisiti per lo stato di adottabilità.

La pronuncia pure negativa consente l'esperimento degli analoghi mezzi d'impugnazione previsti avverso il decreto di adottabilità e a favore dei medesimi soggetti interessati.

Art. 23. — Detto articolo introduce delle innovazioni rilevantissime abolendo tutta la complessa procedura ora esistente e costituita dal giudizio di opposizione avverso il decreto di adottabilità: detto giudizio si concretizza attualmente in un vero e proprio processo di cognizione in tre gradi. Al riguardo, si è ritenuto di dover snellire nettamente il relativo procedimento pur assicurando parimenti l'attenta tutela e valutazione di tutte le posizioni in questione. Difatti, non è dubbio che l'adozione appartiene alla volontaria giurisdizione e che ad essa si perviene mediante un procedimento che si svolge in camera di consiglio; ne discende che non vi è valido motivo per non applicare anche per le impugnazioni nel caso di specie le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, e quindi, in particolare, prevedere il reclamo con ricorso alla corte di appello — sezione per i mino-

renni — che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Altresì, avendo il provvedimento di adottabilità senz'altro carattere tendenzialmente definitivo, appare conveniente disporsi espressamente, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, l'impugnazione del decreto della corte di appello con ricorso per cassazione per violazione di legge. D'altro canto, la procedura per la dichiarazione di adottabilità prevede, per il primo grado innanzi al tribunale, lo svolgimento di una serie minuziosa di accertamenti e l'audizione di tutti i soggetti portatori di interessi qualificati in relazione alla situazione di vita del minore; una siffatta complessa istruttoria può essere, se necessario, ripetuta integralmente innanzi alla corte di appello, allo scopo di consentire a detto organo il più completo riesame del provvedimento assunto dal giudice di primo grado. Da ciò consegue, tenuto pure conto dell'esplorabilità ultima del ricorso per cassazione, che in tale modo la tutela degli interessi in giuoco appare ampia e più che soddisfacente, anche senza addivenire ad un giudizio di natura strettamente contenziosa.

Artt. 24 - 25 - 26. — Contengono alcuni aggiornamenti e precisazioni conseguenti alle modifiche apportate agli articoli che precedono, nonchè alle innovazioni della riforma del diritto di famiglia.

IV — Gli articoli da 27 a 29 disciplinano i modi secondo cui viene meno lo stato di adottabilità.

Art. 27. — Sono stati disciplinati in modo più adeguato le cause di cessazione dello stato di adottabilità ed il procedimento di emanazione del relativo decreto motivato. Lo stato di adottabilità cessa allorchè interviene l'adozione ordinaria o l'affiliazione (questi ultimi provvedimenti sono ormai opportunamente coordinati con l'adozione legittimante) ovvero l'adottando raggiunge la maggiore età. All'uopo, si rileva che l'estensione dell'istituto a tutti i minori di età non consente, peraltro, che esso possa essere applicato, per qualsivoglia ragione d'eccezione, a soggetti che abbiano ormai raggiunto la

maggior età e con questa in via di principio maturità fisica e psichica e comunque la capacità d'agire; questo è, quindi, il motivo di soppressione della normativa di proroga contenuta nell'attuale testo dell'articolo 314-17.

Altra causa di cessazione dell'adottabilità è, conformemente a quanto disposto in generale nell'articolo 414-4, il mancato consenso alla dichiarazione di stato di adottabilità del minore che abbia compiuto nel frattempo gli anni sedici ovvero la revoca del consenso in precedenza prestato. Il decreto del tribunale è impugnabile con gli stessi mezzi previsti nei riguardi del provvedimento di adottabilità.

Art. 28. — Secondo gli intendimenti già palesati di snellire e rendere omogenea la procedura, è stato disposto che il procedimento di revoca dello stato di adottabilità avvenga in ogni caso, che sia intervenuto l'affidamento preadottivo o meno, secondo le forme del procedimento camerale: nelle due distinte ipotesi, sono solamente diversi i soggetti che possono fare istanza di revoca. Sono stati disciplinati in dettaglio l'emana- zione del decreto di revoca e le impugnazioni esperibili.

Art. 29. — Essendo stato abolito il giudizio di opposizione allo stato di adottabilità che, secondo la sua natura contenziosa, si conclude con una sentenza, di conseguenza viene ora abrogato il vigente articolo 314-19 che prevede il ricorso per revocazione ex articolo 395 del codice di procedura civile avverso la sentenza dichiarativa dell'adottabilità.

V — Gli articoli da 30 a 33 riguardano le norme sull'affidamento preadottivo.

Art. 30. — Nell'articolo 314-20, come modificato dal presente articolo 30, è stato richiamato l'articolo 312 del codice civile contenente, nella stesura che si propone con il disegno di legge, la precisa menzione degli elementi, concernenti in particolare gli adottanti e il minore, in ordine ai quali vanno svolte approfondite indagini da parte di persone esperte o di istituti specializzati.

Altresì, si è stabilito che qualora, pur sussistendo una o più domande di affidamento di un certo minore, nessuna di esse venga accolta il tribunale emetta esplicito provvedimento negativo, onde così consentire agli interessati di esperire eventualmente le disposte impugnazioni. Nel penultimo capoverso dell'articolo 314-20, uniformandosi ad altre analoghe disposizioni, è stato fissato in dieci giorni il termine per la trascrizione, su apposito registro, a cura del cancelliere, del provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo.

Ancora è stato previsto che il minore che abbia raggiunto gli anni sedici debba esprimere espresso consenso ad essere affidato alla coppia prescelta.

Art. 31. — È stato disciplinato più compiutamente il procedimento di revoca dell'affidamento preadottivo.

Art. 32. — Avverso i provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo (o alla sua revoca) è ammesso il solo reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello: difatti, il relativo decreto non può ritenersi definitivo, ma tendenzialmente revocabile e quindi non può esperirsi il ricorso per cassazione per violazione di legge ex articolo 111 della Carta costituzionale.

Art. 33. — Viene abrogato l'articolo 314-23: invero, non possono ammettersi proroghe dello stato di adottabilità, come già rilevato per l'articolo 314-17, giacchè la raggiunta maggior età dell'adottando non consente più in modo assoluto l'applicazione a lui dell'istituto dell'adozione legittimante, che si fonda sul presupposto dello stato d'abbandono.

VI — Gli articoli da 34 a 36 trattano in dettaglio la dichiarazione di adozione legittimante, le impugnazioni ammesse e gli effetti che ne discendono.

Art. 34. — Sono state effettuate alcune modifiche, sia pure lievi, per snellire l'ultima fase del procedimento di adozione. In particolare, è stata ridotta a due anni la durata

dell'affidamento preadottivo in caso di coniugi adottanti che hanno discendenti legittimi o legittimati. Al riguardo, in relazione appunto ai termini di durata dell'affidamento preadottivo (uno o due anni, salvo proroghe), si osserva che in pratica il minore può essere affidato ad una coppia di coniugi in vista dell'adozione legittimante ad un'età al massimo, secondo i casi, inferiore ai sedici o diciassette anni: siffatto rilievo sminuisce di molto eventuali critiche all'accessiva estensione dell'istituto in favore di tutti i minori d'età.

Nel quarto comma dell'articolo 314-24, come modificato dal presente articolo 34, è stato espressamente precisato che se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere egualmente disposta non solo ad istanza unicamente dell'altro coniuge ma soprattutto con effetti nei confronti di entrambi i coniugi. Detta precisazione appare importante perchè vuole indicare che, in caso di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei coniugi, rimane integralmente valido il consenso all'adozione dato originariamente, tanto è vero che, sulla base di semplice istanza confermativa del coniuge rimasto (il quale potrebbe eventualmente avere un interesse contrario alla conclusione del procedimento), l'adozione produce effetti anche nei riguardi del coniuge eventualmente già deceduto, con evidenti importanti conseguenze in campo successorio.

Tra le varie cause di scioglimento del matrimonio si è considerata appunto non ostativa all'autorizzazione di adozione unicamente la morte, trattandosi di evento naturale eccezionale che prescinde dalla volontà delle parti; viceversa, gli altri casi di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898, determinando il venir meno del vincolo matrimoniale pur essendo in vita i coniugi, comprovano la cessazione del nucleo familiare per fatto in genere volontario proprio nel momento in cui vi dovrebbe entrare un altro componente, adottivo. D'altro canto, l'articolo 314-2 (articolo 13 del disegno di legge) pone tra i requisiti di cui debbono essere forniti gli adottanti

quello della non sussistenza di separazione personale neppure di fatto. Quest'ultimo rilievo chiarisce come sia pure inammissibile consentire l'adozione nel caso in cui, al momento di emettere il relativo decreto, sia sopraggiunta separazione tra i coniugi, il che dimostra che il nucleo familiare versa in piena crisi, e quindi non appare opportuno consentirvi l'ingresso di un nuovo membro, il quale ha bisogno di particolari attenzioni e di piena armonia familiare.

Ancora, non si è ritenuto di dover ammettere ulteriori casi atipici di adozione legittimante da taluni auspicati, come l'adozione del figlio naturale riconosciuto da uno dei coniugi ovvero l'adozione del figlio legittimo pure di uno dei coniugi. Invero, si tratta di fattispecie in cui non ricorre affatto lo stato di abbandono del minore, e d'altro canto si è dell'avviso di non estendere l'istituto, sorto precipuamente per tutelare minori privi di un nucleo familiare che li accudisca, a situazioni diverse, in parte almeno già regolamentate da altre norme del codice civile (vedi articolo 252 del codice civile, riguardante l'affidamento del figlio naturale riconosciuto ed il suo inserimento nella famiglia legittima).

Art. 35. — Viene disciplinato compiutamente il procedimento per l'impugnazione del provvedimento motivato che dichiara farsi luogo o meno all'adozione legittimante; trattandosi di decreto certamente definitivo, è stato previsto anche il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Art. 36. — Sono stati estesi gli effetti dell'adozione legittimante stabilendo vincoli giuridici anche tra l'adottando ed i parenti collaterali degli adottanti, consentendo così l'inserimento veramente completo del minore adottato nella famiglia adottiva. Il minore, avrà, quindi, non solo dei genitori e fratelli ma anche degli zii e cugini, secondo le leggi di natura: l'attuale limitazione non trova più serie ragioni giustificatrici, specialmente ora che sono trascorsi più di dieci anni dall'introduzione dell'istituto, e questo è stato ormai recepito dalla sensibilità comune.

D'altro canto, i nuovi parenti collaterali del minore in concreto non possono subire pregiudizi di sorta da detta innovazione.

giacchè essi non sono contemplati tra le persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile; ed altresì, a sua volta, il minore non viene ricompreso tra i legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile, aventi diritto ad una quota di riserva nella successione *mortis causa* del collaterale dei propri adottanti.

VII — Gli articoli 37-38-39 contengono alcune norme generali di notevole rilievo.

Art. 37. — È stata disposta una disciplina più compiuta per tutelare il segreto sull'origine dell'adottato, e ciò anche in ottemperanza a quanto previsto nella Convenzione sull'adozione dei minori.

Art. 38. — Si tratta di una disposizione importante, la cui assenza nella normativa in vigore ha sinora dato luogo a non poche dispute in dottrina e giurisprudenza. Si è stabilito che i portatori di interessi qualificati nella procedura di adozione ordinaria e nelle varie fasi in cui si distingue il procedimento di adozione legittimante sono autorizzati a comparire ed agire personalmente: dal che consegue che, altresì, il reclamo alla corte di appello può essere proposto personalmente. Le parti del procedimento possono del pari farsi assistere da un difensore.

Art. 39. — Si tratta della disposizione già esaminata nella parte generale della relazione, che, prendendo spunto dall'articolo 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431, vuole stabilire un preciso collegamento tra i vari istituti esistenti nel settore assistenziale dei minori. In particolare, è ammesso ai coniugi (e quindi non alle persone sole), forniti dei requisiti di età e di idoneità fisica e psichica richiesti per l'adozione legittimante, di richiedere l'estensione degli effetti di questo ultimo istituto nei confronti rispettivamente degli adottati o affiliati dopo decorsi cinque anni dal decreto di adozione ordinaria o dal provvedimento di omologazione dell'affiliazione. Quindi, in pratica, nella fattispecie, si stendono gli effetti dell'adozione legittimante pur mancando il requisito dello stato di abbandono in ipotesi non sussistente neppure originariamente. L'emanazione del

relativo provvedimento è condizionata, tra l'altro, all'assenso dei genitori legittimi o naturali che hanno riconosciuto il figlio; peraltro, anche in caso di mancato assenso di costoro, il tribunale può parimenti decidere di dichiarare la estensione degli effetti, se detto provvedimento risponda in concreto all'interesse del figlio.

Il provvedimento di estensione degli effetti è ammissibile anche nel caso di adottati con adozione ordinaria o affiliati, già minorenni e divenuti maggiori d'età durante o anche dopo il decorso del quinquennio.

VIII — Gli articoli 40 e 41 contengono alcune modifiche all'istituto dell'affiliazione.

Si è ritenuto di dover limitare i mutamenti da apportare solo a quelli effettivamente necessari, in considerazione della destinazione attuale dell'istituto a disciplinare fattispecie numericamente limitate sia pure rilevanti, e nella consapevolezza dell'inopportunità di rendere più complessa una procedura ormai favorevolmente sperimentata da anni.

Art. 40. — È stato disposto che l'istituto di pubblica assistenza può solo proporre al tribunale per i minorenni di affidare i minori ricoverati a persone di fiducia; il provvedimento di affidamento deve essere, poi, appunto adottato da detto tribunale secondo le modalità previste nell'articolo 314-6, commi terzo e quarto. Di conseguenza, secondo il nuovo testo dell'articolo 404 che si propone, gli affidatari di minori intanto possono proporre domanda di affiliazione, in quanto abbiano conseguito l'affidamento da un'autorità giudiziaria; e, quindi, non solo nei casi di cui agli articoli 314-6 e 404, ma altresì nelle ipotesi previste negli articoli 23 e 27 della normativa sui tribunali per i minorenni, negli articoli 155, 333 e 371, n. 1, del codice civile e nell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, semprechè naturalmente in queste ultime fattispecie ricorrano per il minore richiesto in affiliazione le condizioni personali contemplate dal legislatore (vedi articolo 401 del codice civile). Gli affidamenti di fatto non consentono più il successivo sviluppo nell'istituto dell'affiliazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'intento, ancora, già più volte espresso di coordinare tutti gli strumenti a tutela del minore, si è statuito che la domanda di affiliazione deve essere proposta al giudice tutelare del luogo ove si trova il minore, cosicché il provvedimento di omologazione dovrà essere poi adottato dal tribunale per i minorenni competente per il medesimo distretto. In tal guisa, ai sensi pure degli articoli 311 e 314-20, per ciascun minore è sempre competente il medesimo tribunale per i minorenni ai fini di autorizzare l'adozione legittimante, ovvero l'adozione ordinaria, ovvero disporre l'omologazione del provvedimento di affiliazione, facilitandosi così la valutazione dei rapporti di convenienza tra i vari istituti in relazione al minore interessato. Inoltre, nel quarto comma dell'articolo 404, si è statuito che la domanda di affiliazione è ammissibile solamente se il minore non versi in stato di adottabilità, ovvero, nel caso in cui vi sia stata formale dichiarazione di adottabilità, se dopo trascorsi due anni non si sia provveduto all'affidamento preadottivo oppure questo sia stato revocato.

Art. 41. — Il divieto di affiliazione, con riferimento all'articolo 350 del codice civile, è stato ristretto ai soli casi per cui tale limitazione trovi tuttora giustificazione; quindi, per esempio, è stata soppressa l'ipotesi relativa al fallito non cancellato dai registri dei falliti, la quale situazione non appare seriamente ostativa per la proposizione della domanda di affiliazione.

IX — Art. 42. — Contiene la modifica dell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel senso che tra i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni da annotarsi nel registro delle tutele sono stati aggiunti quelli temporanei di cui all'articolo 314-6 del codice civile.

X — Gli articoli da 43 a 47 costituiscono le norme finali e di natura penale del disegno di legge.

Art. 43. — È disposta l'esenzione degli atti, documenti e provvedimenti della procedura da imposte di bollo e di registro e da ogni

spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, concernenti l'adozione ordinaria di minorenni, l'adozione legittimante, l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante e l'affiliazione.

Art. 44. — Prevede l'irrogazione di sanzioni penali in riferimento agli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 314-5 del codice civile in tema di denuncia di situazioni di abbandono di minori. In particolare, l'omissione della segnalazione integra il reato ex articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) se i colpevoli siano pubblici ufficiali ovvero incaricati di un pubblico servizio; pure sanzionata penalmente è l'omissione commessa dagli esercenti un servizio di pubblica necessità. Inoltre, diversamente da quanto disposto nell'attuale normativa, risulta espressamente sanzionato penalmente il mancato invio al tribunale per i minorenni degli elenchi trimestrali dei ricoverati o assistiti, completi di precise notizie sulle famiglie dei minori, da parte dei responsabili degli istituti di ricovero.

Art. 45. — In riferimento alla nuova disciplina prevista per tutelare il segreto sull'origine dell'adottato di cui all'articolo 314-28 del codice civile, è stata ipotizzata una specifica fattispecie di reato nel caso di colui che riveli, fornisca informazioni in ordine allo stato di figlio legittimo spettante ad un adottato a seguito di adozione legittimante.

Art. 46. — Con detta disposizione, in raccordo con il precedente articolo 314-5, si è inteso stabilire uno strumento efficace per la repressione del cosiddetto « mercato dei bambini » ovvero sia di tutte quelle situazioni irregolari per cui, in violazione della normativa in materia di adozione, affiliazione ed affidamento, vengono realizzati di fatto degli affidamenti definitivi di minori a terzi, allo scopo di conseguire denaro od altra utilità. All'uopo, a carico di coloro che comunque concorrono, a scopo di lucro, a realizzare in favore di terzi un affidamento illecito di minori, è comminata la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal genitore, dal

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato; ed altresì, la pena è raddoppiata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio, da un esercente la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad enti di assistenza pubblici o privati. Parimenti punito è il comportamento di coloro i quali, dietro promessa o versamento di danaro od altra utilità, accolgono minori in illecito affidamento definitivo.

Art. 47. — Viene imposto un preciso obbligo agli ufficiali di stato civile di dare pronta segnalazione ai tribunali per i minorenni nell'ipotesi in cui una persona coniugata riconosca un figlio naturale.

Invero, è stato rilevato che il disposto dell'articolo 252 del codice civile non di rado viene utilizzato per eludere la normativa in

materia di adozione legittimante (ora speciale), da parte di persone coniugate che, durante il matrimonio, effettuano dei falsi riconoscimenti di figli naturali, e poi inseriscono direttamente il minore nella famiglia legittima senza richiedere l'autorizzazione del magistrato ai sensi del 2° comma dell'articolo 252 del codice civile.

Perciò, è stato stabilito che il tribunale per i minorenni, ricevuta la relativa segnalazione dall'ufficiale di stato civile, disponga l'espletamento di opportune indagini per accertare la veridicità o meno del riconoscimento. Altresì, qualora in effetti emergano fondati motivi di sospetto, il tribunale deve nominare un curatore speciale ai sensi dell'articolo 264, capoverso, del codice civile per l'impugnazione tempestiva del riconoscimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

« Dell'adozione ordinaria e dei suoi effetti ».

Art. 2.

L'articolo 291 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 291. - *Condizioni.* — L'adozione ordinaria è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trenta e che superano di almeno diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto il ventiseiesimo anno e se supera di almeno sedici anni l'età dell'adottando.

Se l'adottando è minorenni, l'adozione ordinaria può essere autorizzata, nell'esclusivo interesse del minore, solo nei casi in cui essa in concreto si presenti più vantaggiosa per l'adottando rispetto all'adozione legittimante, oppure sia l'unica possibile. ».

Art. 3.

L'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 296 - *Consenso per l'adozione.* — Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto i sedici anni.

Se l'adottando non ha compiuto i sedici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore agli anni dodici può, se opportuno, essere sentito ».

Art. 4.

Dopo il terzo comma dell'articolo 301 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Se il minore è stato adottato da due coniugi, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi ».

Art. 5.

Dopo il secondo comma dell'articolo 306 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti in ogni caso il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici, pronuncia sentenza.

Inoltre, il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche l'adottato di età inferiore agli anni dodici, può dare i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni ».

Art. 6.

L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 307. - *Revoca per indegnità dell'adottante.* — Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato, o, se questi è minore, su istanza del pubblico ministero.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti in ogni caso il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia

compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici, pronuncia sentenza.

Inoltre il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche l'adottato di età inferiore agli anni dodici, può dare i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori ».

Art. 7.

L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: « Delle forme dell'adozione ordinaria ».

Art. 8.

L'articolo 311 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 311. - *Manifestazione del consenso.* — Il consenso dell'adottante o dell'adottando che ha compiuto i sedici anni o del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale competente a pronunciarsi sulla adozione.

Competente è il tribunale ordinario nel cui circondario ha la residenza l'adottante; se l'adottando è minorenni la competenza è attribuita al tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il minore.

L'assenso delle persone indicate nell'articolo 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ».

Art. 9.

L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 312. - *Accertamenti del tribunale.* — Il tribunale, assunte le opportune informa-

zioni e sentiti i genitori dell'adottante, verifica:

- 1) se tutte le condizioni di legge sono state adempiute;
- 2) se colui che vuole adottare ha buona fama;
- 3) se l'adozione conviene all'adottando.

Se l'adottando è minorenne, il tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi a cura di persone esperte o di istituti specializzati, sull'adottante, sul minore e su la di lui famiglia, nonchè effettua le valutazioni di cui al capoverso dell'articolo 291.

L'indagine dovrà riguardare in particolare i seguenti elementi:

- a) la personalità, la salute e la situazione economica dell'adottante, la situazione del suo ambiente familiare, nonchè l'attitudine ad allevare il minore;
- b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
- c) la reciproca compatibilità tra il minore e l'adottante;
- d) la personalità e la salute del minore;
- e) se del caso, la religione dell'adottante e la religione del minore ».

Art. 10.

L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 313. - *Provvedimento del tribunale e impugnazione.* — Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, con decreto motivato provvede sull'adozione ordinaria decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando se maggiorenne ovvero il suo legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ».

Art. 11.

I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione da parte del cancelliere del giudice della impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficio di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Parimenti deve essere trascritta e annotata la sentenza di revoca dell'adozione, passata in giudicato ».

Art. 12.

L'intitolazione del capo III del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

« Dell'adozione legittimante ».

Art. 13.

L'articolo 314-2 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-2. — *Requisiti degli adottanti.*
— L'adozione legittimante è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto, e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando ».

Art. 14.

L'articolo 314-3 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-3. - *Requisiti degli adottandi.* — L'adozione legittimante è consentita a favore

dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Sono consentite più adozioni con atto singolo o con più atti successivi ».

Art. 15.

L'articolo 314-4 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-4. - *Condizioni per lo stato di adottabilità.* — Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età privi di assistenza materiale e morale, indispensabile per un adeguato sviluppo psico-fisico, da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Non sussistono i requisiti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, se la mancanza di assistenza è dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia ovvero affidati a persone di fiducia nei casi previsti dalla legge.

Il minore che ha compiuto gli anni sedici non può essere dichiarato in stato di adottabilità se non presta personalmente il suo consenso. Detto consenso deve essere manifestato anche quando il minore compie l'età sopra indicata nel corso delle successive fasi del procedimento, e comunque egli può revocare il consenso dato sino alla pronuncia definitiva sull'adozione legittimante.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore agli anni dodici può, se opportuno, essere sentito ».

Art. 16.

L'articolo 314-5 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-5. - *Denuncia della situazione di abbandono.* — Chiunque, oltre ai casi in cui

per legge sia obbligatorio darne notizia, ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età; l'autorità pubblica può d'ufficio svolgere gli accertamenti del caso.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza dell'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i ricoverati o assistiti con indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti tra il minore e la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.

Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti di cui al comma precedente. Ed inoltre può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accolga stabilmente nella propria abitazione un minore, per un periodo non inferiore a sei mesi, deve darne alla scadenza segnalazione al giudice tutelare che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a terzi non parenti entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza della potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 ».

Art. 17.

L'articolo 314-6 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-6. - *Accertamenti sulla situazione di abbandono.* — Il tribunale per i minorenni, appena ricevute le informative di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono.

Il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore ivi compresa, se del caso, la sospensione della potestà del genitore sul figlio e la nomina di un tutore provvisorio, nonché l'affidamento temporaneo del minore a persona di fiducia.

In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti.

Il tribunale provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori ed il minore che ha compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero e ai genitori ».

Art. 18.

L'articolo 314-7 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-7. - *Adottabilità dei minori non riconosciuti o con genitori deceduti* ». Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori legittimi del minore e non risultano esistenti parenti tenuti agli alimenti, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

Nel caso in cui non risulta l'esistenza di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti e trascorsi tre mesi dalla nascita, provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

Qualora il presunto genitore naturale chieda al tribunale per i minorenni un congruo termine per provvedere al riconoscimento, il provvedimento di adottabilità può essere rinviato sino al dodicesimo mese di vita del minore, semprechè nel frattempo questo ultimo sia assistito dal genitore naturale o dai parenti tenuti a provvedervi. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, il provvedimento di adottabilità può essere rinviato sino a sei mesi dopo il raggiungimento dei sedici anni del genitore naturale, purchè sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente ».

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 314-8 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori e dei parenti tenuti agli alimenti, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sè o ad un giudice da lui delegato ».

Art. 20.

L'articolo 314-9 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-9. - *Convocazione dei genitori e parenti.* — Nel caso in cui i genitori ed i parenti tenuti agli alimenti risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile previa nuove ricerche tramite la polizia giudiziaria ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 21.

I commi secondo e terzo dell'articolo 314-11 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonchè il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici. Il minore, che ha raggiunto gli anni sedici, deve manifestare il suo consenso.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti, al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e termini di cui all'articolo 314-13 ».

Art. 22.

L'articolo 314-12 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-12. - *Provvedimento negativo sullo stato di adottabilità.* — Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, lo dichiara con decreto motivato.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 314-11 ».

Art. 23.

L'articolo 314-13 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-13. - *Impugnazione del decreto circa lo stato di adottabilità.* — Il pubblico ministero, i genitori, i parenti tenuti agli alimenti, il tutore possono impugnare il de-

creto del tribunale, entro trenta giorni dalla notificazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio con decreto motivato.

La corte di appello, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate negli articoli 314-8 e 314-11 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagini opportuni, pronuncia sul reclamo.

Avverso il decreto della corte di appello, è ammesso entro trenta giorni ricorso per cassazione per violazione di legge ».

Art. 24.

L'articolo 314-14 del codice civile è abrogato.

Art. 25.

Il capoverso dell'articolo 314-15 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni ».

Art. 26.

Il primo comma dell'articolo 314-16 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-16. - *Sospensione della potestà sui figli.* — Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà sui figli ».

Art. 27.

L'articolo 314-17 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-17. - *Cessazione dello stato di adottabilità.* — Lo stato di adottabilità cessa per adozione anche ordinaria del mino-

re, per affiliazione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

Cessa, altresì, quando il minore, compiuto il sedicesimo anno di età, non presta il consenso alla dichiarazione di stato di adottabilità ovvero revoca il consenso in precedenza prestato. Il tribunale per i minorenni provvede d'ufficio in camera di consiglio, udito il pubblico ministero, con decreto motivato; adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 314-6.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai genitori, al tutore; si applica l'articolo 314-13.

Il decreto che dispone la cessazione dello stato di adottabilità, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 314-15 ».

Art. 28.

L'articolo 314-18 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-18. - *Revoca dello stato di adottabilità.* — Lo stato di adottabilità cessa, altresì, per revoca nell'interesse del minore.

Nel caso in cui non sia avvenuto l'affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni di ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori o del tutore.

Nel caso, invece, sia avvenuto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni solo ad istanza del pubblico ministero.

Il tribunale, sentiti i genitori, gli affidatari ed il pubblico ministero, e, ove occorra, le persone indicate negli articoli 314-8 e 314-11 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Si applicano gli ultimi tre commi dell'articolo 314-17 ».

Art. 29.

L'articolo 314-19 del codice civile è abrogato.

Art. 30.

L'articolo 314-20 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-20. - (*Affidamento preadottivo*).
— La domanda per adottare con adozione legittimante un minore per il quale è diventata definitiva la dichiarazione di adottabilità, deve essere presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda può fare menzione del minore che i richiedenti intendono adottare. Comunque, non può essere richiesto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di abbandono, salvo che non sussistano gravi ragioni.

Il tribunale per i minorenni accerta previamente i requisiti di cui all'articolo 314-2 e se trattasi di più domande concernenti il medesimo minore le esamina comparativamente nell'interesse preminente del minore.

Dispone al riguardo l'esecuzione di adeguate indagini, da effettuarsi a cura di persone esperte o di istituti specializzati sugli adottanti e sul minore; si applica l'ultimo comma dell'articolo 312.

Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sente il pubblico ministero, ove esistano gli ascendenti degli adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici; e, quindi, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone con decreto motivato l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia raggiunto gli anni sedici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta. Qualora siano state proposte una o più domande concernenti un minore determinato, e nessuna di esse sia meritevole di accoglimento, il tribunale le respinge espressamente con decreto motivato.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al tutore, a tutti coloro che hanno proposto domanda di affidamento preadottivo con menzione del minore interessato al provvedimento.

Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 314-15.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati ».

Art. 31.

Al primo comma dell'articolo 314-21 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.

Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero e i presentatori della domanda di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici, gli affidatari, il tutore, il rappresentante degli istituti o delle persone incaricate della vigilanza e deve procedersi ad ogni opportuno accertamento e indagine.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai presentatori della domanda di revoca, agli affidatari ed al tutore.

Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 314-15.

In caso di disposta revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 314-6 ».

Art. 32.

L'articolo 314-22 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-22. - *Impugnativa dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo.*

— Il pubblico ministero, il tutore, i presentatori della domanda di adozione legittimante o dell'istanza di revoca possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro

trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio con decreto motivato.

La corte di appello, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 314-21 ed effettuati ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide sul reclamo ».

Art. 33.

L'articolo 314-23 del codice civile è abrogato.

Art. 34.

L'articolo 314-24 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-24. - *Dichiarazione di adozione legittimante.* — Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore agli anni dodici, il pubblico ministero e le persone o i rappresentanti degli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonchè il tutore ed acquisito il parere del giudice tutelare che abbia svolto attività di vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede sulla adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni sedici deve manifestare espresso consenso alla declaratoria di adozione legittimante nei confronti della coppia prescelta.

Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata, ove la proroga non contrasti con l'interesse del minore.

Quando la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma del presente articolo non può

essere inferiore a due anni ed esso può essere prorogato, nei casi di cui al secondo comma, sino a diciotto mesi. Se i discendenti hanno superato gli anni quattordici debbono essere sentiti.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, la adozione, nell'interesse del minore, può essere egualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi i coniugi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

Il decreto che decide sull'adozione legittimante è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti e al tutore.

Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo, ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 314-6 ».

Art. 35.

L'articolo 314-25 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-25. - *Impugnativa del decreto relativo all'adozione legittimante.* — Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione legittimante, entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio con decreto motivato.

La corte di appello, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 314-24, comma primo, ed effettuati ogni altro accertamento e indagine opportuni, pronuncia sul reclamo.

Avverso il decreto della corte di appello, è ammesso, entro trenta giorni, ricorso per cassazione per violazione di legge.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione legittimante, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 314-15, e comunicato all'ufficio di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita

dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni ».

Art. 36.

L'articolo 314-26 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-26. - *Effetti dell'adozione legittimante.* — Per effetto dell'adozione legittimante l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Con l'adozione legittimante cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela ».

Art. 37.

L'articolo 314-28 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 314-28. - *Segreto sull'origine dell'adottato.* — Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 314-25.

L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione legittimante, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria ».

Art. 38.

Dopo l'articolo 314-28 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 314-29. - *Comparizione delle parti ed assistenza del difensore nel procedimento in camera di consiglio.* — Le parti sono legittimate a comparire e ad agire personalmente nei procedimenti in camera di consiglio previsti nel presente titolo.

Esse possono farsi assistere da un difensore ».

Art. 39.

Dopo l'articolo 314-29 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 314-30. - *Estensione degli effetti dell'adozione legittimante all'adozione ordinaria e all'affiliazione.* — I coniugi che risultano forniti di tutti i requisiti di cui all'articolo 314-2 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione legittimante nei confronti degli adottati o affiliati, minorenni all'epoca del relativo provvedimento.

La domanda non può essere proposta se non siano decorsi cinque anni dal provvedimento.

Il tribunale dispone l'esecuzione delle indagini che ritiene più opportune, anche con riferimento a quanto disposto nell'articolo 312, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.

Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici debbono essere sentiti e, se opportuno, anche i minori di età inferiore agli anni dodici; se hanno compiuto gli anni sedici debbono prestare il consenso.

Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.

I discendenti degli adottanti che hanno superato gli anni quattordici debbono essere sentiti.

Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. L'assenso non può essere rifiutato ove il provvedimento di estensione degli effetti risponda all'interesse del figlio. Nel caso di rifiuto, su ricorso degli adottanti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato affiliato e quest'ultimo se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.

Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione legittimante sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 314-24,

314-26, 314-27, 314-28 per quanto compatibili.

Il decreto del tribunale per i minorenni può essere impugnato anche dall'adottato con adozione ordinaria o affiliato, se maggiorenne ».

Art. 40.

L'articolo 404 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 404. - *Affidamento dei minori. Istanza di affiliazione.* — L'istituto di pubblica assistenza può proporre al tribunale per i minorenni di affidare il minore ricoverato a persona di fiducia.

Il tribunale provvede a norma dell'articolo 314-6, commi terzo e quarto.

L'affidatario a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, decorsi tre anni dall'affidamento, può chiedere al giudice tutelare del luogo ove si trova il minore di affidarsi il medesimo.

La domanda di affiliazione è ammissibile solo se il minore non sia in stato di adottabilità ovvero quando dopo due anni dalla dichiarazione dello stato di adottabilità non si sia provveduto all'affidamento preadottivo ovvero questo sia stato revocato ».

Art. 41.

L'articolo 407 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 407. - *Divieto di affiliazione.* — Non può essere accolta l'istanza di affiliazione di chi si trova nelle condizioni di incapacità tutelare previste nei numeri 1), 3) e 4) dell'articolo 350 ».

Art. 42.

Il primo comma dell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale

per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 314-6, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice ».

NORME FINALI E PENALI

Art. 43.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure concernenti l'adozione ordinaria di minorenni, l'adozione legittimante, l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante e l'affiliazione sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie o natura.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti suindicati.

Le spese relative a tali procedimenti, valutate in annue lire 100.000.000, sono anticipate dagli uffici giudiziari e fanno carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1981 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 44.

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono comunque a conoscenza sono puniti ai sensi del disposto di cui all'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

I rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia che omettono di trasmettere trimestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i ricoverati o assistiti ovvero non indicano con precisione i rapporti familiari concernenti i medesimi sono puniti con la pena della reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

Art. 45.

Chiunque, per recare ad altri un danno o per procurare a sè o ad altri un profitto, rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire novecentomila.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 46.

Chiunque, per procurarsi denaro od altra utilità, in violazione di norme di legge in materia di adozione, affiliazione e affidamento, affida a terzi con carattere di definitività un minore di età è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso dal genitore, dal tutore, ovvero da un'altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia la pena è aumentata della metà.

Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della potestà; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad enti di assistenza pubblici o privati la pena è raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti adottivi e la incapacità all'ufficio tutelare.

Art. 47.

Gli ufficiali di stato civile debbono immediatamente segnalare al competente tribunale per i minorenni l'avvenuto riconoscimento di un figlio naturale da parte di persona coniugata; il tribunale dispone la esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità o meno del riconoscimento.

Nel caso di fondato sospetto che il riconoscimento di un minore sia viziato per difetto di veridicità, costituente il mezzo per eludere l'applicazione delle norme sull'adozione legittimante, il tribunale per i minorenni assume i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

Nei confronti dell'autore del falso riconoscimento consegue l'inidoneità ad ottenere affidamenti adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.